

Bruxelles, 21 giugno 2023
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2018/0108(COD)

10482/23
ADD 1 REV 1

CODEC 1093
CYBER 156
JAI 830
COPEN 205
ENFOPOL 292
TELECOM 195
EJUSTICE 25
MI 511
DATAPROTECT 164

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo = Dichiarazioni

Dichiarazione della Croazia

La Repubblica di Croazia esprime pieno sostegno all'adozione del regolamento relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali ("regolamento").

La Repubblica di Croazia ha costantemente espresso il proprio malcontento in merito alla versione linguistica croata delle proposte legislative che utilizza uno specifico equivalente del termine inglese "cyber" e derivati nella versione linguistica croata degli atti giuridici¹. A seguito di intense consultazioni, nel maggio 2023 si è raggiunta un'intesa sulla questione con il segretariato generale del Consiglio, da applicarsi a tutti i nuovi atti giuridici del Consiglio ricevuti dalla DQL per la messa a punto da parte dei giuristi-linguisti, a partire dal 1° giugno 2023, per quanto riguarda gli atti giuridici che devono essere adottati dal Consiglio.

La Croazia si attendeva che tale intesa sarebbe stata rispecchiata nella versione linguistica croata del regolamento in oggetto, tenuto conto dell'importanza dello stesso come atto giuridico di base in materia di prove elettroniche nei procedimenti penali e, di conseguenza, come passo avanti verso l'armonizzazione della rispettiva terminologia. Sfortunatamente ciò non sembra essere avvenuto: si tratta di un'occasione persa.

La Repubblica di Croazia accoglie con favore l'adozione dello strumento legislativo in oggetto, inteso ad adeguare all'era digitale i meccanismi di cooperazione in materia di raccolta delle prove, soprattutto nei casi in cui i dati pertinenti sono conservati in paesi terzi.

Dichiarazione dell'Ungheria

L'Ungheria è pienamente impegnata nella lotta contro la criminalità e accoglierebbe con favore uno strumento efficace che promuova la giustizia penale e, al contempo, garantisca la tutela dei diritti fondamentali. Tuttavia, riteniamo inaccettabile qualsiasi riferimento all'articolo 7 TUE nel regolamento, anche nel considerando. Il riferimento all'articolo 7 TUE non faceva parte dell'orientamento generale adottato dal Consiglio ed è stato introdotto solo su richiesta del PE; riteniamo che la sua inclusione pregiudichi l'efficacia della nuova misura nonché i principi della fiducia e del riconoscimento reciproci sui quali essa si basa. Di conseguenza, l'Ungheria non è in grado di sostenere l'adozione del regolamento.

¹ L'equivalente utilizzato nella legislazione croata è "kibernetički", mentre il termine utilizzato nel regolamento è "kiber-".

Dichiarazione della Finlandia

La Finlandia riconosce la natura mutevole della criminalità e la crescente importanza della cooperazione transfrontaliera al fine di ottenere prove elettroniche nei procedimenti penali in modo rapido ed efficace.

Nel corso dei negoziati, la Finlandia ha costantemente sottolineato la necessità di trovare il giusto equilibrio tra l'efficacia dell'attività di contrasto e delle indagini penali e la tutela dei diritti fondamentali. Da questo punto di vista assumono particolare importanza il meccanismo di notifica e il relativo ambito di applicazione, così come i motivi di rifiuto. Sebbene il testo sia migliorato durante i negoziati, riteniamo che il meccanismo risulti ancora inadeguato. Siamo del parere che, in relazione agli ordini di produzione riguardanti i dati più sensibili, la valutazione giudiziaria debba essere effettuata anche dalle autorità competenti dello Stato di esecuzione.

Inoltre, la Finlandia si rammarica del fatto che i motivi di rifiuto non comprendano un motivo che consenta all'autorità di esecuzione di rifiutare un ordine di produzione relativo a dati sul traffico o dati relativi al contenuto nei casi in cui, a norma della legislazione dello Stato di esecuzione, il ricorso a tale misura sia limitato a determinati reati o ai reati che prevedono una soglia minima di pena.
